

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2025/97 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1997

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1092/97 della Commissione⁽³⁾ (in appresso denominato «regolamento sui dazi provvisori») sono stati istituiti dazi provvisori sulle importazioni nella Comunità di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari di cui al codice NC 3605 00 00 originari del Giappone.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

1. Durata delle misure provvisorie

- (2) Nel luglio del 1997 alcuni esportatori, che rappresentano una significativa percentuale delle transazioni commerciali in questione, si sono opposti alla proposta della Commissione di prorogare di altri due mesi il periodo di validità di quattro mesi dei dazi antidumping provvisori come consentito dal regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso deno-

minato «regolamento di base»). A sostegno di tale posizione, i suddetti operatori hanno sostenuto che l'inchiesta era già durata troppo a lungo, prolungando l'incertezza e danneggiando i loro interessi.

- (3) Questa obiezione sembra contraddire la richiesta presentata dagli esportatori in questione che la Commissione esamini in modo più approfondito alcuni aspetti fondamentali dell'inchiesta; è opportuno ricordare che la Commissione aveva già affermato nel considerando (7) del regolamento sui dazi provvisori che questa è stata un'inchiesta particolarmente complessa. Pertanto, si sono dovute ridurre al minimo l'ulteriore analisi approfondita delle argomentazioni esposte da dette parti e le proroghe loro concesse per osservazioni e risposte.

- (4) Successivamente all'istituzione delle misure antidumping provvisorie, le seguenti parti interessate hanno presentato osservazioni scritte:

a) produttori/esportatori giapponesi:

- Kobe Match Co. Ltd, Ibo-gun,
- Yaka Chemical Industry Co. Ltd, Himeji,
- Daiwa Trading & Industrial Co. Ltd, Himeji,
- Harima Match Company Co. Ltd, Himeji;

b) il rappresentante dell'industria comunitaria per conto dei suoi clienti;

c) importatori aventi sede nella Comunità:

- Advertising support Werbeträger Vertriebs GmbH.

- (5) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

- (6) La Commissione ha continuato a chiedere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive nel periodo utile.

- (7) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(¹) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

(²) GU L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10)

(³) GU L 158 del 17. 6. 1997, pag. 8.